

SCHEMA TECNICA

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA COERENZA REGOLATORIA DELLE PERTINENTI DETERMINAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

57/2020/R/rif (*)

Con la delibera 57/2020/R/rif, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) innanzitutto fornisce indicazioni basate su criteri di semplificazione (in un'ottica di contenimento dell'onere amministrativo per i soggetti interessati) per la *predisposizione, raccolta, validazione ed invio dei dati necessari per il Piano economico finanziario* (e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione) che gli Enti territorialmente competenti - ai sensi della delibera 443/2019/R/rif - debbono trasmettere all'ARERA entro 30 giorni dalle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (termine attualmente fissato al 30 aprile 2020 dalle disposizioni vigenti).

Contestualmente, il provvedimento avvia un procedimento amministrativo per la *verifica* della coerenza regolatoria dei dati, della documentazione e degli atti predisposti, con propria deliberazione, dagli Enti territorialmente competenti (nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A alla delibera 443/2019/R/rif, recante il Metodo Tariffario Rifiuti, MTR) e inviati all'Autorità ai fini della relativa approvazione.

Infine, la delibera 57/2020/R/rif dispone specifiche misure tese al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei *meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia*.

In maggior dettaglio, il provvedimento introduce le seguenti misure:

1) *Semplificazioni procedurali*

- a) In un'ottica di semplificazione amministrativa, il provvedimento adottato dall'Autorità prevede che *i gestori* (definiti all'art. 1 comma 1 del MTR) che erogano il servizio integrato dei rifiuti o i servizi che lo compongono trasmettano all'Ente territorialmente competente i piani economico finanziari corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- b) Laddove l'Ente territorialmente competente sia identificabile con il gestore, *la procedura di validazione venga svolta da un soggetto* (inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente medesimo oppure identificabile in un'altra amministrazione territoriale) *dotato di adeguati profili di terzietà*; ciò al fine di evitare sovrapposizioni di responsabilità tra chi deve dichiarare la veridicità dei dati e chi deve validarli. Qualora l'Ente territorialmente competente non ricevesse adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'*attività di validazione* deve darne comunicazione documentata all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti;
- c) Laddove (in caso di equilibrio economico finanziario della gestione) ci si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate secondo il MTR, *dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente*;
- d) Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente *acquisisce, da ciascun soggetto affidatario* (inclusi i Comuni che gestiscono in economia), *la parte di piano economico finanziario di competenza*, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

- e) L'Ente territorialmente competente *verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati (a parità di attività svolte) meri prestatori d'opera*, chiarendo che questi ultimi non sono soggetti all'obbligo di predisporre il piano economico finanziario;
- f) Laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio, il citato Ente di governo dell'ambito deve *trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario pluricomunale o di ambito* e - nel caso di differenziazione (su base comunale) dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione - *i piani corrispondenti ai singoli enti locali*.

2) Verifica della coerenza regolatoria dei dati, degli atti e della documentazione inviati all'Autorità

Con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, l'Autorità avvia un procedimento volto alla verifica dei dati e degli atti trasmessi dagli Enti territorialmente competenti ai fini della relativa approvazione.

Inoltre, l'Autorità *approva - con o senza modificazioni - le predisposizioni tariffarie* deliberate dagli Enti territorialmente competenti: *in caso di modifiche, ne disciplina gli effetti* (con particolare riferimento alla tutela degli utenti) *tenendo conto:*

- *dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente;*
- *delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

3) Rafforzamento dei meccanismi di garanzia

Nell'ambito della prevista procedura di approvazione da parte degli Enti territorialmente competenti, la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente medesimo è considerata dall'Autorità come "inerzia", ai sensi dell'articolo 7 della delibera 443/2019/R/rif.

In tal caso, l'Ente territorialmente competente:

- *ne dà comunicazione all'Autorità, la quale procede secondo la normativa vigente.*
- *provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione* (ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale